

Tribunale competente più vicino agli utenti

Norme processuali

La tutela del consumatore passa anche attraverso le regole processuali per consentire alla parte debole di rivolgersi al giudice a lei più vicino. Il principio è stato affermato, anche di recente, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza del 22 febbraio, causa C-81/23 (FCA Italy), ha chiarito i criteri per individuare, nello spazio Ue, il giudice competente nel caso di danni derivanti da fatto illecito, in base all'articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis).

Nel caso arrivato a Lussemburgo, una coppia di cittadini austriaci, domiciliati in Austria, aveva acquistato un camper da un concessionario automobilistico tedesco. L'azienda produttrice si trovava in Italia. Gli acquirenti sostenevano che nel camper era stato inserito un dispositivo di manipolazione che riduceva l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni e così avevano avviato un'azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti di FCA Italy e FPT Industrial dinanzi al Tribunale di Salisburgo. L'azienda aveva eccepito il difetto di giurisdizione sostenendo che l'evento dannoso coincideva con il luogo in cui il veicolo era stato acquistato, con la conseguenza che la competenza era dei giudici tedeschi.

La Corte Ue, inquadrata la fattispecie nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 in base al quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia

Non è rilevante secondo la Corte Ue il luogo di conclusione del contratto di vendita

di illeciti civili dolosi o colposi dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, ha chiarito che è necessario distinguere, da un lato, tra il danno iniziale «derivante direttamente dall'evento casualmente determinante» e, dall'altro lato, considerare le conseguenze pregiudizievoli successive «che non sono atte a fondare un'attribuzione di competenza» in base all'articolo 7.

Se il consumatore acquista un prodotto che mostra difetti in epoca successiva si deve ritenere che il danno materiale si concretizzi nel momento dell'acquisto del veicolo. Se, poi, durante l'iter di acquisto risultano coinvolti due Stati, come nel caso in esame in cui la conclusione del contratto era avvenuta in Germania, mentre la consegna e la successiva utilizzazione in Austria, la competenza va attribuita al giudice del luogo in cui l'acquirente riceve la consegna del veicolo perché proprio in quel luogo si concretizza il danno e il fatto generatore spiega i suoi effetti pregiudizievoli.

Non è rilevante, invece, scrive la Corte, il luogo di conclusione del contratto di vendita che in questo caso era in Germania, anche perché per valutare il comportamento e l'entità del danno non è necessario fare riferimento al contenuto del contratto. Né, se il danno non è puramente finanziario, è determinante il luogo in cui è sorta l'obbligazione «di pagare la differenza tra il prezzo che l'acquirente leso ha pagato per il veicolo affetto dal vizio e il valore reale di quest'ultimo», a tutto vantaggio del consumatore.